

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2014, n. 7

Variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio triennale 2014-2016.

(GU n.43 del 25-10-2014)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II 12 agosto 2014)

L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME
DEI BILANCI E RENDICONTI

Ai sensi dell'art. 84, nono comma, dello Statuto di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Variazione di bilancio

1. Nello stato di previsione dell'entrata di cui all'art. 1 della

legge regionale 4 ottobre 2013, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio triennale 2014 - 2016) e' apportata la variazione stabilita dalla tabella A.

2. Nello stato di previsione della spesa di cui all'art. 1 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 7 e' apportata la variazione stabilita dalla tabella B nella quale e' anche modificata la denominazione dell'unita' previsionale di base 03125 in «Spese di parte corrente per gli immobili per gli uffici dei giudici di pace». Nello stato di previsione della spesa di cui all'art. 1 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 7 e' altresì modificata la denominazione dell'unita' previsionale di base 03210 in «Spese in conto capitale per gli immobili per gli uffici dei giudici di pace».

3. Sono conseguentemente modificati, per gli importi di cui alle tabelle A e B, i totali di bilancio, nonché il quadro generale riassuntivo di cui all'art. 1 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 7.

4. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare al documento tecnico di accompagnamento del bilancio 2014 - 2016 le variazioni conseguenti a questa legge.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 4 agosto 2014

ROSSI

(Omissis).